

DELIBERAZIONE 12 MARZO 2019

90/2019/R/GAS

DETERMINAZIONE, IN VIA PROVVISORIA, DEI RICAVI D'IMPRESA PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO RELATIVI ALL'ANNO 2019 E RIDETERMINAZIONE DEI RICAVI RELATIVI ALL'ANNO 2018, PER LA SOCIETÀ ITAL GAS STORAGE S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1056^a riunione del 12 marzo 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto legge 133/2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 marzo 2011, di conferimento della concessione denominata "Cornegliano Stoccaggio";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 15 febbraio 2019 (di seguito: decreto 15 febbraio 2019);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 531/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 182/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 182/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2015, 524/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 524/2015/R/GAS);

- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 583/2013/R/COM) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: TIWACC);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 68/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 68/2018/R/GAS) e il relativo Allegato B (di seguito: RTSG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2018, 360/2018/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2018, 639/2018/R/COM (di seguito: deliberazione 639/2018/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2018, 696/2018/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2018, 697/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 697/2018/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 68/2018/R/GAS, l'Autorità ha approvato la RTSG, recante i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per l'anno 2019, prorogando i criteri di regolazione definiti per il periodo di regolazione 2015-2018 con la deliberazione 531/2014/R/GAS;
- ai sensi dell'articolo 14, della RTSG, per l'anno 2019 le imprese di stoccaggio presentano, entro il 15 ottobre 2018, le proposte tariffarie relative ai ricavi di riferimento in via provvisoria per l'anno successivo, avvalendosi anche degli incrementi patrimoniali annuali di preconsuntivo relativi all'anno $t-1$ rispetto all'anno tariffario t ;
- l'articolo 3, comma 3, della RTSG prevede che il riconoscimento del valore delle immobilizzazioni avviene a condizione che i relativi investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità;
- ai sensi dell'articolo 4, della RTSG, nel caso in cui un'impresa di stoccaggio metta in esercizio un nuovo sito:
 - a) ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per il primo anno di effettiva erogazione del servizio di stoccaggio t , le nuove imprese di stoccaggio calcolano le quote di ricavo annuo relative alla remunerazione del capitale investito netto e agli ammortamenti economico-tecnici sulla base del valore degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni presenti nel bilancio di esercizio dell'anno $t-1$;
 - b) per i primi due anni di erogazione del servizio la componente di ricavo a copertura dei costi operativi è stimata dall'impresa sulla base dei criteri di cui al comma 4.5 della RTSG e, a partire dal terzo anno di esercizio, tale componente di ricavo è determinata sulla base dei costi operativi effettivi della società desumibili dai conti annuali separati;

- c) in caso di avvio dell'erogazione del servizio in corso d'anno, il valore del vincolo sui ricavi è riproporzionato in ragione dei giorni in cui il servizio viene reso effettivamente disponibile;
- con la deliberazione 583/2015/R/COM, l'Autorità ha approvato il TIWACC, contenente i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per la regolazione dei servizi elettrico e gas, per il periodo regolatorio del WACC 2016-2021;
 - con la deliberazione 639/2018/R/COM, l'Autorità ha aggiornato il TIWACC, fissando il tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per gli anni 2019-2021; per il servizio di stoccaggio del gas naturale è stato determinato un tasso di remunerazione pari a 6,7%;
 - con deliberazione 697/2018/R/GAS, l'Autorità ha approvato la proposta tariffaria dei ricavi di riferimento della società Ital Gas Storage S.p.a., per l'anno 2018, riproporzionati *pro quota* giorno considerando il 27 dicembre 2018 come data di entrata in esercizio del giacimento, prevedendo che, in caso di mancato rispetto della data prevista di entrata in esercizio, i ricavi di riferimento per l'anno 2018 sarebbero stati riproporzionati in funzione dei giorni di effettivo esercizio nel medesimo anno 2018, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 4 della RTSG; con la medesima deliberazione l'Autorità ha inoltre evidenziato l'opportunità di valutare, in sede di determinazione dei ricavi di Ital Gas Storage S.p.a. relativi al 2019, l'introduzione di eventuali meccanismi che inducano un efficientamento dei costi operativi;
 - con comunicazione del 20 dicembre 2018 (prot. Autorità A/36629 del 27 dicembre 2018), la società Ital Gas Storage S.p.a. ha comunicato il posticipo dell'entrata in esercizio al 29 dicembre 2018.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 37, comma 3, del decreto legge 133/2014, prevede che l'Autorità stabilisca meccanismi regolatori, anche asimmetrici, incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta di stoccaggio, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas;
- con la deliberazione 182/2015/R/GAS, l'Autorità ha definito i meccanismi regolatori di incentivazione asimmetrica per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta da stoccaggio del sistema nazionale del gas, in attuazione dell'articolo 37, comma 3, del decreto legge 133/2014;
- con la deliberazione 524/2015/R/GAS, l'Autorità ha accolto l'istanza, presentata dalla società Ital Gas Storage S.p.a., di adesione al meccanismo di incentivazione, di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS, con riferimento al giacimento di stoccaggio localizzato presso il comune di Cornegliano Laudense, in provincia di Lodi, disponendo in particolare per la società l'obbligo di inviare all'Autorità, su base semestrale, con prima scadenza 1 gennaio 2016, un rapporto che evidenzia lo stato di avanzamento delle attività di sviluppo del sito di stoccaggio e un'informativa

aggiornata delle *performance* attese del sito in funzione dei dati e delle informazioni disponibili con l'avanzamento delle attività di sviluppo dello stoccaggio;

- la società Ital Gas Storage S.p.a. ha provveduto a inviare, fino all'entrata in esercizio del giacimento di stoccaggio di Cornegliano Laudense, 6 rapporti di aggiornamento semestrale sullo stato di avanzamento delle attività e aggiornamento delle *performance* attese (prot. Autorità A/83 del 4 gennaio 2016, A/18810 del 1 luglio 2016, A/39227 del 30 dicembre 2016, A/20358 del 13 giugno 2017, A/93 del 2 gennaio 2018, A/19768 del 28 giugno 2018);
- con comunicazione del 24 febbraio 2017 (prot. Autorità P/7573), gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto approfondimenti sul rapporto semestrale del 30 dicembre 2016 in ragione della prospettata riduzione delle prestazioni attese del giacimento rispetto a quanto comunicato in fase di istanza, richiedendo in particolare di fornire una relazione aggiornata sulle *performance* attese dal sito e sulla rivalutazione e ottimizzazione del programma di perforazione dei pozzi;
- con comunicazione del 12 giugno 2017 (prot. Autorità A/20358 del 13 giugno 2017), la società Ital Gas Storage S.p.a. ha evidenziato, tra l'altro, che l'aggiornamento delle *performance* attese del giacimento sarà possibile “*solo a valle delle prove di iniezione di cushion gas in giacimento [...] e del periodo pluriennale di rump up dell'impianto*”, necessarie ad una ulteriore campagna di acquisizione dati;
- la deliberazione 182/2015/R/GAS, nel disciplinare il meccanismo incentivante, prevede una specifica clausola di salvaguardia nel caso in cui il sito di stoccaggio, in esito alla verifica delle prestazioni effettive del giacimento a valle del periodo di avviamento, non rispetti le prestazioni di stoccaggio valutate ai fini dell'accesso al meccanismo incentivante; in particolare, il comma 7.2 della deliberazione 182/2015/R/GAS – in applicazione dei principi sia di regolazione asimmetrica in favore di nuove imprese di stoccaggio sia di minimizzazione degli oneri per il sistema nazionale del gas di cui all'articolo 37, comma 3, del decreto legge 133/2014 – prevede che, nel caso in cui il parametro della *duration* del giacimento superi le soglie per accedere al meccanismo incentivante, per i nuovi operatori di stoccaggio:
 - a) si applichi una riduzione del valore unitario dell'incentivo (INC), da 0,7 a 0,25 €/Smc/g, riconosciuto in funzione della prestazione di punta di erogazione che l'impresa di stoccaggio si impegna a rendere disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni;
 - b) ai fini del calcolo del fattore correttivo dei ricavi (cfr. articolo 11 della RTSG), il valore dei ricavi riconosciuti sia rideterminato *pro forma* utilizzando il valore minimo tra il 5,4% e il WACC vigente per il servizio di stoccaggio nell'anno di riferimento (pari a 6,7% per il 2019);
- la clausola di salvaguardia non si limita a intervenire sul meccanismo di incentivazione, ma – con la previsione richiamata sub b), che opera sul fattore correttivo (che fissa un tetto ai ricavi conseguibili dall'impresa) – incide anche sulla remunerazione riconosciuta ai sensi della RTSG; in particolare, la clausola di salvaguardia prevede un tasso di remunerazione che consenta all'impresa di ripagare i propri impegni finanziari e operare nel rispetto del principio di equilibrio economico-finanziario, contemperando parzialmente i rischi sostenuti dalle imprese

di stoccaggio e, al contempo, incentivando la massimizzazione del servizio offerto attraverso l'erogazione di un incentivo comunque erogato in funzione delle prestazioni di stoccaggio offerte;

- la suddetta clausola di salvaguardia, con la previsione richiamata sub b), costituisce specifica declinazione – con riferimento alla tipologia di impianti ammessi al sistema incentivante di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS – del principio generale di cui al comma 3.3 della RTSG, che condiziona il riconoscimento del valore delle immobilizzazioni all'efficienza ed economicità degli investimenti; l'Autorità, infatti, con la deliberazione 182/2015/R/GAS, per gli impianti ammessi al meccanismo di incentivazione, ha declinato il principio generale del comma 3.3 della RTSG individuando il livello di efficienza minima richiesta (*duration* superiore a 77 giorni) oltre il quale l'investimento non risulti meritevole di riconoscimento tariffario "pieno";
- il decreto 15 febbraio 2019, in materia di prestazioni di stoccaggio e profili erogativi per l'anno termico 2019-2020, evidenzia in premessa che l'impianto di stoccaggio di Cornegliano Laudense è entrato in esercizio il 29 dic 2018 e che l'anno termico 2019-2020 sarà utilizzato per portare a regime l'impianto "*seguendo curve di invaso e svaso determinate per massimizzare le prestazioni future, soprattutto in relazione alla punta di erogazione*".

CONSIDERATO CHE:

- la società Ital Gas Storage S.p.a., con comunicazione del 10 ottobre 2018 (prot. Autorità A/28818 del 11 ottobre 2018), ha trasmesso la proposta tariffaria per l'anno 2019 che, in coerenza con le previsioni dell'articolo 4 della RTSG, presenta un ricavo di riferimento composto dalle voci di ricavo a copertura sia dei costi di capitale, determinati sulla base dei valori di preconsuntivo degli incrementi patrimoniali relativi all'anno 2018, sia dei costi operativi, stimati dall'impresa in coerenza con la stima presentata per l'anno 2018 e approvata dall'Autorità con deliberazione 697/2018/R/GAS; dall'analisi della proposta tariffaria sono emersi profili di incompletezza e incoerenza con le previsioni della RTSG e della deliberazione 182/2015/R/GAS e gli Uffici dell'Autorità, con comunicazione del 30 novembre 2018 (port. Autorità P/34088), hanno formulato una richiesta di approfondimenti su tale proposta con particolare riferimento agli investimenti complessivi e alle prestazioni di stoccaggio erogabili dal giacimento di Cornegliano;
- la società Ital Gas Storage S.p.a., in esito alla richiesta di approfondimenti degli Uffici, con comunicazione del 24 gennaio 2019 (prot. Autorità 1986 del 28 gennaio 2019) ha trasmesso una seconda proposta tariffaria per l'anno 2019, corredata dagli ulteriori elementi informativi richiesti;
- con comunicazione di risultanze istruttorie del 20 febbraio 2019 (port. Autorità P/4235), gli Uffici dell'Autorità hanno evidenziato alcuni profili di incoerenza della seconda proposta tariffaria con il combinato disposto dalla RTSG e dalla deliberazione 182/2015/R/GAS, con particolare riferimento ai criteri di riconoscimento del *cushion gas* endogeno immobilizzato nel giacimento di stoccaggio, alla

valorizzazione degli interessi passivi in corso d'opera maturati precedentemente all'entrata in esercizio del giacimento, all'inammissibilità della richiesta di riconoscimento della quota di ricavo relativa agli incentivi nelle more della procedura di verifica delle prestazioni di stoccaggio su cui erogare l'incentivo di cui all'articolo 6 deliberazione 182/2015/R/GAS, ferma restando la durata del periodo di incentivazione di cui al comma 5.5 della medesima deliberazione;

- con la medesima comunicazione del 20 febbraio 2019, gli Uffici dell'Autorità hanno inoltre:
 - a) richiesto alla società di evidenziare se, con riferimento alle capacità di stoccaggio che si prevede di conferire per l'anno termico 2019-2020, risulti rispettato il parametro della *duration* di cui al comma 7.2 della deliberazione 182/2015/R/GAS e, in caso contrario, di presentare una proposta tariffaria coerente con la clausola di salvaguardia di cui al medesimo comma 7.2;
 - b) prospettato alla società l'opportunità di introdurre un affinamento del meccanismo incentivante di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS volto a premiare un esercizio commerciale del giacimento che, sfruttando la flessibilità dell'impianto, consenta il mantenimento nel corso dell'anno termico di elevate prestazioni di punta;
- la società Ital Gas Storage S.p.a., facendo seguito alla comunicazione di risultanze istruttorie degli Uffici, con comunicazione del 27 febbraio 2019 (prot. Autorità A/5274 dell'1 marzo 2019) ha trasmesso una nuova proposta tariffaria per l'anno 2019, coerente con i rilievi formulati dagli Uffici e con il quadro regolatorio derivante dal combinato disposto dalla RTSG e dalla deliberazione 182/2015/R/GAS; ferme restando le incertezze relative alla stima, in assenza di dati sul comportamento effettivo del giacimento, delle prestazioni di stoccaggio attese al termine del periodo di avviamento del giacimento e la necessità, evidenziata anche dal decreto 15 febbraio 2019, di esercire l'impianto per l'anno termico 2019-2020 al fine di seguire curve di invaso e svasso determinate per massimizzare le prestazioni future, nell'ambito della proposta tariffaria per l'anno 2019 la società ha in particolare:
 - a) confermato il rispetto del parametro della *duration* di cui al comma 7.2 della deliberazione 182/2015/R/GAS in relazione alle prestazioni di stoccaggio che la società si impegna ad offrire fin dall'anno termico 2019-2020 e, in generale, nel corso del periodo di avviamento;
 - b) evidenziato l'opportunità di sfruttare la flessibilità dell'impianto di Cornegliano in termini di rapida inversione del flusso in immissione/erogazione al fine di offrire commercialmente prodotti di stoccaggio in modalità *multi-cycling* (c.d. "profilo 5+2"), con un effetto moltiplicativo sulla capacità di spazio di *working gas* commercialmente disponibile e un positivo effetto sulla prestazione di punta di erogazione che il giacimento è in grado di mantenere nel corso dell'anno termico;
 - c) condiviso l'orientamento espresso dagli Uffici di introdurre affinamenti del meccanismo incentivante di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS, pur sottolineando l'opportunità di introdurre un meccanismo simmetrico, con

- possibilità di premi e penalità, anziché soltanto penalizzante rispetto al meccanismo già in vigore;
- d) manifestato l'impegno a fornire, in successivi approfondimenti istruttori, il confronto con realtà simili a supporto della stima dei costi di ripristino in coerenza con le previsioni di cui al comma 3.14, lettera a), della RTSG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare la proposta di ricavi provvisori, per l'anno 2019, della società Ital Gas Storage S.p.a.;
- introdurre un meccanismo che incentivi l'efficientamento dei costi operativi riconosciuti prevedendo che, ai fini della determinazione del fattore correttivo di competenza dell'anno 2019, i ricavi di riferimento siano rideterminati considerando una componente di ricavo a copertura del costo operativo pari al costo operativo riconosciuto, come stimato dalla società e sottoposto ad approvazione dell'Autorità, più il 50% della differenza tra il costo operativo effettivo e quello riconosciuto;
- riproporzionare i ricavi di riferimento della società Ital gas Storage S.p.a. relativi all'anno 2018, approvati con deliberazione 697/2018/R/GAS, considerando il 29 dicembre 2018 come data di entrata in esercizio del giacimento, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 4 della RTSG;
- al fine di incentivare la società ad un'offerta commerciale di prodotti di stoccaggio che, valorizzando le specifiche caratteristiche impiantistiche del giacimento di Cornegliano, massimizzi le prestazioni future, soprattutto con riferimento alla punta di erogazione e in ragione delle esigenze del sistema, rimandare ad un successivo provvedimento, da adottare nel corso della fase di avviamento, l'eventuale introduzione di un affinamento del meccanismo di incentivazione di cui all'articolo 5 della deliberazione 182/2015/R/GAS;
- prevedere che la società Ital Gas Storage S.r.l., anche ai fini di quanto indicato al precedente punto, invii all'Autorità, su base semestrale a partire dal 30 giugno 2019, un rapporto che evidenzi lo stato di avanzamento delle attività di avviamento e regimazione del giacimento di stoccaggio, le caratteristiche dei prodotti di stoccaggio offerti commercialmente e le stime aggiornate delle prestazioni attese del giacimento

DELIBERA

1. di approvare i ricavi di riferimento in via provvisoria per il servizio di stoccaggio della società Ital Gas Storage S.p.a. relativi all'anno 2019, di cui all'articolo 14 della RTSG, come proposti dalla società e riportati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
2. prevedere che, ai fini della determinazione del fattore correttivo di competenza del medesimo anno 2019, i ricavi di riferimento siano rideterminati considerando una componente di ricavo a copertura del costo operativo pari al costo operativo

- riconosciuto al quale sommare algebricamente il 50% della differenza tra il costo operativo effettivo e quello riconosciuto;
3. di rideterminare i ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio della società Ital Gas Storage S.p.a. relativi all'anno 2018, già approvati con deliberazione 697/2018/R/GAS, in funzione degli effettivi giorni di esercizio nel corso del 2019, come riportati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
 4. prevedere che la società Ital Gas Storage S.r.l. invii all'Autorità, su base semestrale a partire dal 30 giugno 2019, un rapporto che evidenzi lo stato di avanzamento delle attività di avviamento e regimazione del giacimento di stoccaggio, le caratteristiche dei prodotti di stoccaggio offerti commercialmente e le stime aggiornate delle prestazioni attese del giacimento;
 5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
 6. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
 7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

12 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini